

REGOLAMENTO (CE) N. 679/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2007

recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, dell'importo dell'aiuto per le pesche destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In forza dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽²⁾, la Commissione pubblica entro il 31 maggio l'importo dell'aiuto applicabile alle pesche destinate alla trasformazione.

(2) Per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006, l'accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione per le pesche, cui fa riferimento l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, è effettuato sulla base dei quantitativi che hanno beneficiato di aiuti nel corso delle ultime tre campagne per le quali sono disponibili dati definitivi per tutti gli Stati membri in questione.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

⁽²⁾ GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 (GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22).

(3) La media dei quantitativi di pesche trasformate nell'ambito del regime di aiuto nel corso delle tre campagne precedenti è inferiore al limite comunitario. L'aiuto applicabile per la campagna 2007/2008 in ciascuno Stato membro interessato deve essere dunque pari all'importo fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

(4) Il meccanismo di calcolo del rispetto dei limiti nazionali di trasformazione, previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2201/96, non è immediatamente applicabile alla Bulgaria e alla Romania. Occorre pertanto adottare misure transitorie di applicazione. Poiché per la campagna di commercializzazione 2007/2008 non esistono dati disponibili che consentano di accertare il rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione per le pesche, e a fini precauzionali, occorre prevedere una riduzione preliminare dell'aiuto, che sarà rimborsata qualora non siano riscontrati superamenti al termine della suddetta campagna.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 2007/2008 l'importo dell'aiuto per le pesche previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato, per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006, a 47,70 EUR/t.

2. Per la Bulgaria e la Romania, l'importo dell'aiuto per le pesche previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato a 35,78 EUR/t.

Articolo 2

1. Nel caso in cui al momento del controllo del rispetto del limite per la campagna 2007/2008 il limite comunitario non risulti superato, successivamente a tale campagna di commercializzazione in Bulgaria e in Romania è versato un importo supplementare pari al 25 % dell'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.